

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO DIREZIONE GARE E CONTRATTI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL MODULO REPERTORIO DEI "DECRETI DEL SINDACO METROPOLITANO" DEL SOFTWARE ARCHIPRO

¤ CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Il Responsabile del Procedimento Dott. F. Brugè

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL MODULO REPERTORIO DEI "DECRETI DEL SINDACO METROPOLITANO" DEL SOFTWARE ARCHIPRO

Art. 0 (Premessa)

Il presente Capitolato disciplina la fornitura, per la Città Metropolitana di Palermo, del Servizio di attivazione del Modulo Repertorio dei "Decreti del Sindaco Metropolitano" del software ArchiPro, specificando le condizioni e le modalità di erogazione dei Servizi connessi alla fornitura.

Nel corpo del Capitolato, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- Capitolato: il presente documento
- **Fornitura**: il servizio di attivazione del Modulo Repertorio dei "Decreti del Sindaco Metropolitano" del software ArchiPro
- **Ditta**: la Ditta IDS&Unitelm S.r.l.
- Amministrazione: la Città Metropolitana di Palermo

Attualmente il software ArchiPRO della Ditta IDS&Unitelm S.r.l. è fornito in SaaS.

Art. 1

(Oggetto dell'Appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto l'attività di attivazione del Modulo Repertorio dei "Decreti del Sindaco Metropolitano" del software ArchiPro

Art. 2

(Servizi di attivazione)

- Installazione del Modulo Repertorio dei "Decreti del Sindaco Metropolitano" del software ArchiPro
- Avvio in produzione
- Verifica della funzionalità del Modulo Repertorio dei "Decreti del Sindaco Metropolitano"
- Pubblicazione all'Albo online del Decreto

Art. 3

(Tempi della fornitura)

La Ditta si impegna a completare i servizi di cui all'Art. 2 entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto.

Art. 4

(Garanzia)

Per il periodo che va dalla data del collaudo al 31/12/2023 la Ditta garantisce il buon funzionamento del Modulo Repertorio dei "Decreti del Sindaco Metropolitano", assumendo l'obbligo di porre rimedio alle problematiche che si dovessero evidenziare, senza alcun addebito.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente la Ditta degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

La Ditta interviene e ripristina la piena funzionalità del programma entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta dell'Amministrazione. E' fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 6.

Qualora la Ditta provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente all'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la Ditta è tenuta comunque ad eseguire nel termine di cui al comma 4, sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 5

(Obblighi e responsabilità della Ditta)

La Ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente capitolato speciale d'Oneri è obbligata:

- a. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione e, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nei software;
- ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- c. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; ad attuare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dal presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo contrattuale.

Art. 6

(Penali)

Qualora si verifichi un ritardo rispetto ai tempi della fornitura di cui all'art. 3 per cause non imputabili all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Qualora, a seguito della richiesta di assistenza di cui all'art. 4, non vengano rispettati i livelli servizio indicati, è applicata una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

E' fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 7

(Risoluzione del contratto)

Nei casi di inadempienze della Ditta le quali si protraggono oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, nonché di procedere

all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 8

(Modalità di pagamento)

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato **entro gg. 30** dalla presentazione della fattura, che deve essere emessa dopo che i prodotti sono stati sottoposti, con esito positivo, alla verifica di regolare esecuzione.

Le fatture devono essere in regola con le norme fiscali.

Art. 9

(Verifiche di regolare esecuzione)

La fornitura di cui al presente capitolato sarà sottoposta alla verifica di regolare esecuzione da parte di un funzionario dell'Amministrazione ed è intesa a verificare, per i programmi oggetto della migrazione, che siano in grado di svolgere le funzioni richieste in ambiente di produzione.

Gli interventi di ordine tecnico degli incaricati delle verifiche e controllo non esimono, comunque, l'impresa da responsabilità per difetti o per qualunque difformità nelle caratteristiche dei prodotti che dovessero rilevarsi.

La verifica è effettuata non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna.

Art. 10

(Controversie)

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al regolamento di cui al DPCM 6/8/97 n° 452 approvativo del capitolato di cui all'art. 12 comma 1 del decreto legislativo 12/2/93 n°39.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta sarà di competenza della Autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Palermo).